

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Determinazione n. 1322/2011 del 14/04/2011

LEGGE REGIONALE N.1 DEL 14 MAGGIO 2009, ART. 4 COMMA 19.

**Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori,
al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".**

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI
ANNUALITA' 2011**

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
- 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO
- 7) SOGGETTI BENEFICIARI
- 8) CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10) CRITERI DI VALUTAZIONE
- 11) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- 13) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 19 è stato istituito un aiuto regionale per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 (legge finanziaria)**, aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla "scrapie";
- **D.G.R. n. 41/5 del 8 settembre 2009 e relativo allegato** disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla "scrapie", istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro;
- **Comunicazione della Commissione** "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi economica e finanziaria" (**G.U. C 6 dell'11.1.2011**);
- **Direttiva di Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010**, Modalità di applicazione della comunicazione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria";
- **D.G.R. n. 16/20 del 29 marzo 2011** – L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009. Aiuto per l'acquisto arieti con genotipo resistente alla "scrapie". Approvazione programma di spesa Annualità 2011.
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 00735/DecA/22 del 7 aprile 2011** – Attuazione della delibera n. 16/20 del 29 marzo 2011. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli

allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente, per l'annualità 2011, a euro 1.000.000.

4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, delle seguenti categorie:

categoria	sezione
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (indice < + 20) o Classe B
	Sezione B (indice ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A

5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda (*).

categoria	sezione	(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	500,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	1.000,00
Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	800,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (pedigree < + 20) o Classe B	800,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A	2.000,00

(*) La spesa massima ammissibile della Tabella 1 sono forniti dalle Associazioni Provinciali Allevatori della Sardegna

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto quietanzata allegata alla domanda (o documento contabile equipollente) e sulla base del Certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio in cui è riportato il genotipo dell'ariete.

6. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO

Il massimale aziendale dell'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, non può superare i **15.000 euro** (Comunicazione Commissione – Quadro per le misure di Aiuti di Stato – GU C 6 dell'11 gennaio 2011).

Nel caso in cui l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole, all'Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale Ovini.

La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

8. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Alla data di presentazione della domanda il capo o i capi acquistati dovranno risultare iscritti alla BDN nel fascicolo relativo all'azienda acquirente.

I capi acquistati dovranno provenire da aziende con diverso codice ASL rispetto a quello attribuito alla ditta acquirente e, salvo i casi di forza maggiore, dovranno permanere in azienda per almeno 24 mesi (2 anni) dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale Ovini.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere presentate ai Servizi Territoriali dell'ARGEA Sardegna competenti per territorio, **entro e non oltre le h. 14,00 del 15 giugno 2011.**

Potranno presentare richiesta anche le ditte che hanno effettuato acquisti in data successiva al 16 giugno 2010.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- copia conforme del certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, il genotipo dell'ariete, l'età e la categoria di pertinenza;
- per i soggetti acquistati di età superiore ai 5 anni deve essere prodotto oltre al certificato genealogico, una scheda genealogica aggiornata all'anno di acquisto;
- copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

La domanda dovrà, inoltre, presentare il visto di congruità dei capi acquistati apposto dall'APA competente per territorio.

Potrà essere cura della stessa APA trasmettere le richieste ad Argea Sardegna.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta in base alla data di presentazione.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale e in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore anzianità di iscrizione alla partita IVA.

11. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenuti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà all'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

Inoltre, sulle domande ammesse al finanziamento l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, effettuerà un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.